



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" ed, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131, concernente, tra l'altro, misure urgenti per assicurare la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che, all'art. 3, disciplina procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 12 ottobre 2007, n. 237, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", così come modificato dal decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 77;

Visto il decreto del Capo Dipartimento 11 luglio 2012, n. 143, con il quale è stata indetta una procedura selettiva per titoli e superamento di un successivo corso di formazione, per la copertura di n. 363 posti nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e capi reparto, conferibili con decorrenza 01/01/2009;

Visto il decreto del Capo Dipartimento 19 settembre 2012, n. 172 così come modificato dai decreti ministeriali 25 ottobre 2012, n. 189, 27 novembre 2012, n.204, 19 febbraio 2013, n. 7, 4 luglio 2013, n.404 e 30 ottobre 2013, n. 560, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale n. 143;

Vista la nota del 5 dicembre 2013 n. 39074 con la quale il Direttore Centrale per la Formazione ha comunicato che il materiale didattico dell'intero corso di formazione per il passaggio alla qualifica a Capo reparto decorrenza 01.01.2009 è disponibile sulla piattaforma e-learning all'indirizzo <http://elearning1.dipvvf.it>;

Luca



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Visto il Decreto del Direttore Centrale per la Formazione del 5 dicembre 2013, n. 159, adottato ai sensi dell'art.7 del decreto ministeriale 12 ottobre 2007, n. 237, con il quale è stato disciplinato il predetto corso di formazione professionale;

Vista la comunicazione della Direzione Centrale per la Formazione del 6 dicembre 2013, trasmessa via email ed acquisita con protocollo d'ufficio n. 5054 del 6 dicembre 2013;

Vista la nota del Capo Dipartimento del Vigili del fuoco, del Soccorso e della Difesa civile n. 3708 del 24 giugno 2013;

Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di svolgimento dell'esame finale ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 12 ottobre 2007, n. 237 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 29 agosto 2011 con il quale sono state conferite al Prefetto Roberta Preziotti le funzioni di Direttore Centrale per gli Affari Generali presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco;

DECRETA

Art. 1

Esame di fine corso

1. L'esame finale del corso di formazione professionale del concorso di cui alle premesse si svolgerà il giorno 24 gennaio 2014 alle h. 9.00 presso la sede delle Scuole Centrali Antincendi.
2. L'esame finale di cui al precedente comma 1 consisterà in una prova scritta (test a risposta multipla) avente per oggetto le materie ed il programma didattico del corso.
3. Saranno somministrate 30 domande a risposta multipla, predisposte dalla Commissione di cui al successivo articolo 3, e la durata dell'esame sarà di 40 minuti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL DIRETTORE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Art. 2

Prova orale suppletiva

1. I concorrenti che parteciperanno alla prova di esame mediante domande a risposta multipla e che riporteranno un punteggio inferiore a 21 saranno ammessi a sostenere a loro istanza una prova orale suppletiva sulle stesse materie oggetto del corso con le modalità e calendario fissati dalla Commissione di concorso.
2. Ai concorrenti sottoposti alla prova orale suppletiva non potrà essere attribuito un punteggio superiore a 21.

Art. 3

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, cui spetta la valutazione della prova finale di cui all'art.1, e della prova suppletiva di cui all'art.2, è la Commissione nominata con D.M. del 19 settembre 2012, n. 172 così come modificato dai decreti ministeriali 25 ottobre 2012, n. 189, 27 novembre 2012, n. 204, 19 febbraio 2013, n. 7, 4 luglio 2013, n. 404 e 30 ottobre 2013, n. 560.

IL DIRETTORE CENTRALE

Preziotti